Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CEE) N. 845/72 DEL CONSIGLIO del 24 aprile 1972 relativo a misure speciali in favore della bachicoltura

(GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pagina	data
Regolamento (CEE) n. 4005/87 della Commissione del 23 dicembre 1987	L 377	48	31. 12. 1987
Regolamento (CEE) n. 2059/92 del Consiglio del 30 giugno 1992	L 215	19	30. 7. 1992

REGOLAMENTO (CEE) N. 845/72 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 1972
relativo a misure speciali in favore della bachicoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato ([1]), precisa le misure che disciplinano gli scambi di bachi da seta e di uova di bachi da seta, senza peraltro prevedere misure di sostegno all'interno della Comunità; che la bachicoltura assume importanza particolare per l'economia di alcune regioni della Comunità; che tale attività costituisce una fonte di reddito complementare per gli agricoltori di tali regioni; che è pertanto opportuno adottare misure che contribuiscano a garantire un equo reddito ai sericoltori;

considerando che a tal fine è necessario adottare misure che facilitino l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato ed accordare un aiuto alla bachicoltura in sostituzione di qualsiasi regime nazionale di aiuto per i bachi da seta; che, tenuto conto delle caratteristiche della bachicoltura, occorre prevedere per detto aiuto un sistema di fissazione forfettaria per telaino utilizzato;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento, in conformità delle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

([1]) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

Articolo 1 | 845/72

1. Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate misure comunitarie intese a migliorare la qualità dei bachi da seta della sottovoce 0106 00 99 della nomenclatura combinata e delle uova di bachi da seta della sottovoce 0511 99 90 della nomenclatura combinata. | 4005/87

2. Sempreché si riferiscano agli obiettivi enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere applicate nel quadro di azioni comuni secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ([2]). | 845/72

Articolo 2

1. A decorrere dalla campagna di allevamento 1972/1973 è istituito un aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità.

L'aiuto, di importo uniforme per tutta la Comunità, è fissato ogni anno. | 2059/92

2. L'importo dell'aiuto è fissato per telaino utilizzato, in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione. | 845/72

L'aiuto è concesso ai sericoltori per i telaini messi in produzione, a condizione:

— che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e

— che l'allevamento dei bachi sia stato portato a termine.

3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ([3]).

([2]) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
([3]) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

Articolo 3

La campagna di allevamento per il baco da seta inizia il 1º aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Tali dati sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

Secondo la medesima procedura sono fissate le modalità di comunicazione e di diffusione dei dati.

Articolo 5

Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al regime dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.